

## **DL N. 60 DEL 2024: IL DECRETO POLITICHE DI COESIONE, UNA CENTRALIZZAZIONE SENZA CAPO NÉ CODA**

*Il decreto-legge n. 60 del 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di **politiche di coesione**”, è stato varato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024 ed è entrato in vigore l’8 maggio successivo, per poi essere approvato dal Senato il 26 giugno e ora dalla Camera dei deputati il 4 luglio.*

*Si tratta di un decreto che tocca due temi su tutti: la **gestione delle politiche di coesione** del Paese e le **politiche per il lavoro**.*

*Riguardo al primo tema, dopo il PNRR e il Fondo Sviluppo e Coesione, con i Fondi Strutturali e di Investimento si completa un **riassetto complessivo della governance** di politiche essenziali per la riduzione dei divari territoriali e delle diseguaglianze, e per le prospettive di crescita del Paese. La scelta del Governo, con questo provvedimento, è di **centralizzare a Palazzo Chigi** la programmazione e l’utilizzo delle **risorse sia europee sia nazionali**, e di rendere **bilaterale la negoziazione** dei relativi processi di attuazione.*

*Un primo effetto è il **forte ridimensionamento del ruolo e delle prerogative delle Amministrazioni centrali e regionali** rispetto ai Programmi nazionali 2021/2027 di loro competenza, con un **radicale rovesciamento dell’impostazione delle politiche di coesione** basate sulla centralità dei territori e sulla partecipazione dei soggetti economici e sociali, più che al tentativo di risolverne limiti e criticità.*

*Come ha sottolineato nel corso del suo **intervento in Aula** il **deputato del Gruppo PD-IDP Claudio Mancini**, con questo decreto “articolo dopo articolo, assistiamo a una **centralizzazione completa delle responsabilità**”. Accade con l’articolo 3, che costituisce l’ennesima Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, in questo caso per programmare la politica di coesione nel nostro Paese. Accade con l’articolo 4, che sempre presso Palazzo Chigi istituisce un’altra Cabina di regia per l’istituzione del Piano strategico della ZES unica del Mezzogiorno. Ma si può vedere anche rispetto ai Contratti di sviluppo (articolo 12) o alle Zone logistiche semplificate (articolo 13).*

*Il punto è che i Fondi per la coesione europea sono nati dalla necessità di superare i divari tra le Regioni, per arrivare ad una convergenza e valorizzare i territori. Decentramento e accentramento, in una politica di coesione, devono avere un equilibrio: protagonismo del territorio e centralizzazione dei controlli; ascolto, perequazione ed efficacia degli interventi territoriali rispetto a un’asticella che il centro alza e verifica. Quel che invece fa il Governo è **accentrare per gestire il potere**, con il risultato di creare **politiche inefficaci che si bloccano al momento dell’attuazione e che creano effetti distorsivi preoccupanti**.*

Tutto questo con il dato politico rappresentato dall'**evidente e clamorosa contraddizione** di un provvedimento che centralizza tutta la politica di coesione a Palazzo Chigi dopo che due settimane prima la Camera ha approvato un **disegno di autonomia differenziata** che spacca l'Italia e spinge di fatto per la secessione delle sue aree più forti. E questo, come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia il **deputato del PD-IDP Silvio Lai**, **“senza ascoltare le valutazioni che provenivano dal Paese, dai Sindaci, dalle Regioni e persino dalla Conferenza episcopale italiana”**.

Il risultato, come ha osservato ancora Claudio Mancini, è che **“da una parte si centralizza e dall'altra si differenzia**, come se queste due dinamiche, a un certo punto, non dovessero inevitabilmente andare in conflitto. Ormai è evidente che l'unico obiettivo di questa maggioranza è il **mantenimento del potere e dell'unità dell'alleanza**, anche con la consapevolezza di dare direttive e normative contraddittorie e incoerenti, sapendo che più avanti questo **sarà un prezzo che il Paese pagherà**, ma intanto la nave va, perché il patto tra Fratelli d'Italia e Lega regge in nome di una dimensione centralistica nazionale che piace a Fratelli d'Italia e di un provvedimento sulla differenziazione che piace alla Lega... Per fortuna **qualche nostro emendamento** al Senato è stato **accolto**, altrimenti non ci sarebbero nel tavolo di confronto i Comuni, non ci sarebbero state le Province, non ci sarebbero stati i soggetti dei partenariati privati, la società civile, i sindacati e le associazioni di categoria. Ma nel complesso, **rimane in piedi un impianto discriminatorio ed arrogante**, in cui rimane **escluso il confronto con i territori**. Il Governo, infatti, pensa che il ruolo di alcune realtà locali rimanga secondario e che le decisioni si possano prendere dall'alto senza troppe perdite di tempo”.

Quanto all'altro grande tema oggetto del decreto, quello del **lavoro**, ad emergere ancora una volta con chiarezza è la **manca di visione** che caratterizza il Governo e la maggioranza che lo sostiene. La questione dell'occupazione giovanile, femminile e del Mezzogiorno meriterebbe una strategia ampia e strutturale, a lungo termine, mentre le misure contenute nel provvedimento in materia di promozione e incentivo all'autoimpiego, oltre che di agevolazione alle assunzioni, hanno **respiro corto** e aprono **finestre di pochi mesi per accedere a bonus** riguardo ai quali non c'è nessuna certezza sul fatto che verranno riproposti.

Detto che il **voto del Gruppo del PD-IDP** alla Camera è stato fermamente **contrario** rispetto a quella che il nostro **deputato Ubaldo Pagano** nella sua dichiarazione di voto finale ha definito **“una rivoluzione senza capo né coda**, voluta per principio, per strappare dalle mani degli enti territoriali il potere di decidere la traiettoria da dare al proprio sviluppo”, ecco un quadro sintetico delle **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (approvato dal Senato) **AC 1933** e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio

## Principi, finalità e definizioni (art. 1)

Il decreto è volto a **definire il quadro normativo nazionale** finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'**efficienza della politica di coesione europea (2021-2027)** nei settori strategici: risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde. Si introducono quindi disposizioni per dare **attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR**, finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione. L'obiettivo, almeno dichiarato, è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Si precisa anche che l'applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e di impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori presi in considerazione dal decreto deve avvenire **nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione**. Le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR.

## Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (art. 2)

Si definisce l'**ambito di applicazione** delle disposizioni del decreto-legge, specificando che le risorse delle politiche di coesione europea si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con riferimento specifico alle azioni dei programmi ricadenti nei **settori strategici**: risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde.

## Cabina di regia (art. 3)

Si configura la **Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione**, integrata da ulteriori componenti, quale **sede di confronto** tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'**attuazione della politica di coesione europea 2021-2027**. Alla Cabina si attribuiscono **funzioni** di: coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea; promozione della complementarietà tra interventi PNRR, di coesione europea e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal DIPCoe, limitatamente agli interventi prioritari indicati dal successivo art. 4 del decreto; definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'UE.

## Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea (art. 4, co. 1-6)

Si introducono disposizioni per l'individuazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, di un **elenco degli interventi prioritari** nell'ambito dei programmi ricadenti sui **settori strategici** oggetto della riforma della politica di coesione. Gli elenchi degli interventi prioritari sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione di questo decreto. Gli interventi devono essere corredati da **cronoprogrammi procedurali e finanziari**, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti. Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti e di monitorare gli interventi. Al Dipartimento spetta anche il compito di convocare la Cabina di Regia per l'approvazione degli elenchi. I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore. Alle Amministrazioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non hanno soddisfatto le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, si richiede di trasmettere, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento di tali condizioni.

### **Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno (art. 4, co. 7)**

Si modifica il co. 3 dell'art. 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 relativamente al **procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica**, specificando che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2024, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES.

### **Ubicazione degli impianti per il 5G secondo i pixel (art. 4, co. 7-bis)**

Si stabilisce che nelle aree bianche (quelle nelle quali non è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga, cosiddette "a fallimento di mercato") gli **impianti** volti alla **diffusione del 5G** siano ubicati, fino al 31 dicembre 2026, **sul territorio secondo la posizione dei pixel**.

### **Monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari (art. 5)**

Si prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato) **relazioni semestrali** sullo stato di **avanzamento degli interventi prioritari** nei settori strategici, così da consentire la verifica dei cronoprogrammi e l'applicazione di meccanismi di premialità. Eventuali ritardi o disallineamenti rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere comunicati dalle Amministrazioni titolari al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, insieme alle misure da adottare per ovviare a tali ritardi e criticità.

### **Rafforzamento della capacità amministrativa (art. 6, co. 1-4)**

Si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al **rafforzamento della capacità amministrativa** e al **supporto tecnico-specialistico** dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. Il Dipartimento è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Gli enti beneficiari procedono direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo, con i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 che non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

### **Convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità (art. 6, co. 5-6)**

Si stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite **convenzioni** con la **società *in house* Eutalia s.r.l.** per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e Regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. All'espletamento di tali attività la società *in house* Eutalia s.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno e con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.

### **Contributi straordinari per fusioni di Comuni (art. 6, co. 6-bis)**

Previsto, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento di 5 milioni di euro annui delle risorse per i **contributi straordinari** di cui all'art. 15, co. 3 e 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, finalizzati a favorire la fusione dei Comuni.

### **Rafforzamento della capacità amministrativa (art. 6, co. 6-ter – 6-septies)**

Si autorizza il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ad assumere **personale**, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in diverse aree, allo scopo di **favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze** del dicastero e a garantire la piena attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

Prevista anche l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto sempre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un **Nucleo operativo** avente il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di **valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa**.

## **Modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità (art. 6, co. 6-octies)**

Introdotte modifiche al **Testo unico degli enti locali (TUEL)** finalizzate a una **semplificazione della gestione della liquidità** volta a favorire, tra l'altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

## **Segretari comunali (art. 6-bis)**

Autorizzata, per il 2024, la spesa di 1 milione e 330 mila euro per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di **segretari comunali e provinciali**, autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024.

## **Per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità (art. 7)**

Si istituisce un **meccanismo di premialità** – definendone requisiti, modalità di misurazione, procedure e limiti di applicazione – per le Regioni e le Province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Si disciplinano le **procedure di ricorso ai poteri sostitutivi** e di **superamento del dissenso**, definendo la procedura e le tempistiche con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio di tali poteri e il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.

## **Per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF (art. 8)**

Introdotte norme finalizzate ad **attuare gli obiettivi** previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della **Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (*Strategic Technologies For Europe Platform - STEP*). Si prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze in tali settori. Al fine di finanziare gli interventi si prevede la possibilità di **riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027** e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al **Programma nazionale per la Transizione verde e digitale** agli **investimenti di aziende private** su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro del Made in Italy entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questo decreto-legge. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il **Fondo per la transizione giusta (JTF)** favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori. Si stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rinvenienti dall'applicazione dei tassi di cofinanziamento UE siano incluse nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 oggetto di riprogrammazione.

### In materia di controlli (art. 9)

Si stabilisce che il contingente del **Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)** con funzioni di **controllo** e di **Autorità di audit** sia composto di cinque unità di personale.

### Utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 10)

Si introduce la possibilità di assegnare come anticipazione, con delibera del CIPESS, le **risorse del Fondo sviluppo e coesione** anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.

### Risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Calabria (art. 10, co. 5-bis)

Previsto un incremento delle risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione **Calabria** volti a **prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico** al fine del contenimento dei danni causati da tali fenomeni.

### Perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno (art. 11, co. 1-4)

Si interviene in tema di **perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno** provvedendo, in particolare, a ridenominare il precedente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito ai sensi dell'art. 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in **Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**. Il Fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche e a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche. Un Dpcm definirà l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

### Clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno (art. 11, co. 5-7)

La **quota delle risorse** ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli **interventi** da realizzare nelle **Regioni del Mezzogiorno** è **elevata** (dal 34 per cento e stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento) **al 40 per cento**. Si dispone che la clausola del 40 per cento venga applicata anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali, al fine di realizzare nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.

## Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (art. 11, co. 8)

Si interviene in merito alla **Strategia per le aree interne**, disponendo che ai fini della predisposizione del **Piano strategico nazionale delle aree interne - PSNAI**, la relativa Cabina di regia debba tenere conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'art. 22, co. 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e in particolare della ricognizione riguardante le **aree interne** dei territori delle Regioni **non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno**.

## Contratti istituzionali di sviluppo (art. 12)

Si interviene sulla materia dei **Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)** conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, incaricato di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati. In attesa di tale ricognizione si attribuiscono allo stesso Dipartimento le funzioni di Responsabile Unico del Contratto per i CIS già stipulati.

## Zone logistiche semplificate (art. 13, co. 1-5)

Si introduce un contributo sotto forma di **credito di imposta**, nella misura massima consentita dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle **imprese** già esistenti e le nuove che si insediano presso le **Zone logistiche semplificate (ZLS)** situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Si specifica che tale agevolazione fiscale non trova applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate ed è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.

Si dispone l'incremento del **Fondo di sostegno ai Comuni marginali** per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a **contrastare la deindustrializzazione**. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

## Istituzione Zone logistiche semplificate nelle Regioni in transizione (art. 13-bis)

Si dispone l'istituzione della **Zona logistica semplificata** anche nelle **aree portuali** delle **Regioni in transizione** non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Si demanda quindi ad un Dpcm, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate Regioni, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

## Risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio (art. 14, co. 1-3)

Si introducono disposizioni riguardanti il **risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio**. In particolare si prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa per

l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari e si disciplinano la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, e l'assegnazione delle risorse.

### **Valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza della Commissione PNRR-PNIEC (art. 14, co. 3-bis e 3-ter)**

Modificata la disciplina della **Commissione PNRR-PNIEC**, precisando che le spetta non solo lo svolgimento delle procedure di Valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti (come prevede la normativa vigente), ma anche le **Valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA** relative ai progetti stessi. Prevista inoltre l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle valutazioni integrate.

### **Valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana (art. 14, co. 4)**

Si introducono modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'art. 14-*quater* e alle disposizioni urgenti per la **valorizzazione energetica** e la **gestione del ciclo dei rifiuti** nella **Regione siciliana**.

### **Commissario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto (art. 14, co. 4-bis)**

Modificata la disciplina del **Commissario straordinario** per gli interventi urgenti di **bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto**, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di sei unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie.

### **Misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai Comuni marginali (art. 15, co. 1-2)**

Si prevede che talune risorse assegnate a valere sul **Fondo di sostegno ai Comuni marginali** non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari.

### **Finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di soggetti gestori del servizio idrico integrato e degli aeroporti della Regione Calabria (art. 15, co. 3)**

Si introduce una **deroga** al **divieto** di ricorrere all'**indebitamento** per il **finanziamento di aziende o società della Regione Calabria**, nel caso specifico a favore della società

Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della Regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la **realizzazione di infrastrutture strategiche**. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024 e 25 milioni di euro per il 2025, per ciascuna delle due società.

### **Addizionale comunale sui diritti di imbarco della Regione Calabria (art. 15, co. 3-bis)**

Si dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della **Regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco** di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 2, co. 11, della Legge finanziaria 2004, e successivi incrementi.

### **Fondo italiano per il clima (art. 15, co. 4)**

Si integra la disciplina del **Fondo italiano per il clima**, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo stesso in un arco pluriennale.

### **Transizione 5.0 (art. 15, co. 4-bis)**

Modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto **Transizione 5.0**, precisando che sono ammessi al **credito d'imposta** Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, **anche a distanza**.

### **Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo MUR e Fondo Ministero dell'Interno (art. 15, co. 4-ter)**

Istituiti un fondo nello stato di previsione del **Ministero dell'Università e la Ricerca** (con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un fondo nello stato di previsione del **Ministero dell'Interno** (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026), per dare attuazione – a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio – alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di **interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura** previste dai commi 551-553 della Legge di Bilancio per il 2024.

## Accordi pubbliche amministrazioni e Comuni (art. 15-bis)

Si dispone che le **Università creditrici** nei confronti dei **Comuni** con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, possano concludere con i Comuni interessati degli **accordi** volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 cento.

## Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (art. 15-ter)

Per il 2024 viene prorogato **dal 30 giugno al 20 luglio** il **termine** entro il quale i Comuni possono approvare i **piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, le **tariffe** e i **regolamenti** della **TARI** e della tariffa corrispettiva.

## Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa (art. 16)

Prevista la definizione di specifiche azioni a **sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali**: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

## Autoimpiego Centro-Nord Italia (art. 17)

Si disciplina la misura denominata **Autoimpiego Centro-Nord Italia**, finalizzata a sostenere l'**avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali**. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione o sono inoccupati, inattivi, disoccupati e disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare e il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*: un voucher di avvio fino a 40 mila euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120 mila euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120 mila e 200 mila euro).

## Modifiche alla disciplina dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (art. 17-bis)

Si dispone che l'**erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, riconosciuta dalla normativa vigente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in possesso di determinati requisiti, sia **accompagnata** – e non più condizionata come previsto attualmente – dalla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale**. Viene anche previsto che i beneficiari dell'ISCRO autorizzino l'Inps alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva,

quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

### **Resto al Sud 2.0 (art. 18)**

Istituita e disciplinata la misura denominata **Resto al Sud 2.0**, finalizzata a sostenere l'**avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno**. Anche in questo caso destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione o sono inoccupati, inattivi, disoccupati e disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare e il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*: un voucher di avvio fino a 40 mila euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120 mila euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120 mila e 200 mila euro).

### **Soggetti gestori (art. 19)**

Si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si avvalga, quali **soggetti gestori** delle misure **Autoimpiego Centro-Nord Italia** e **Resto al Sud 2.0** delle società **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.** e dell'**Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A.**, alle quali sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, e dell'**Ente Nazionale Microcredito**, cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa

### **Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa (art. 20)**

Si prevede la **copertura** per gli **oneri** derivanti dall'attuazione delle misure **Autoimpiego Centro-Nord Italia** e **Resto al Sud 2.0**, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per il 2024 e 720 milioni di euro per il 2025.

### **Esonero contributivo e contributo per le imprese avviate in alcuni settori da parte di soggetti giovani e disoccupati (art. 21)**

Si prevede un **esonero contributivo transitorio** a favore dei **soggetti disoccupati** che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'**attività imprenditoriale** nell'ambito dei **settori strategici** per lo sviluppo di nuove tecnologie e la **transizione digitale ed ecologica** e che abbiano, al momento dell'avvio, meno di 35 di età. L'esonero è riconosciuto per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025 aventi, alla data dell'assunzione, meno di 35 anni di età (il beneficio non

concerne i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico). L'esonero è riconosciuto in misura integrale nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore. L'applicabilità dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea. Si prevede anche la possibilità di richiesta di un contributo all'Inps per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028).

### **Esonero contributivo per assunzioni di soggetti giovani e disoccupati (art. 22)**

Previsto un **esonero contributivo transitorio** a favore dei **datori di lavoro privati** per le **assunzioni** effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025. I contratti devono essere di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato). I lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente dello stesso beneficio (sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l'ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio). L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive che si trovano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **Esonero contributivo per assunzioni di donne in condizioni di svantaggio (art. 23)**

Si riconosce uno **sgravio contributivo** totale a favore dei **datori di lavoro privati** che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 **assumono** a tempo indeterminato **donne in situazioni di svantaggio** – perché prive di un impiego da almeno sei mesi se residenti in determinate zone o da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti – a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.

### **Esonero contributivo per assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno (art. 24)**

Previsto un **esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale** a favore di alcuni **datori di lavoro privati** per le **assunzioni** effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive in Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della **Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)**. L'esonero è riconosciuto

esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione. I contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. I lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest'ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell'esonero). L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL).

### **Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro portuale (art. 24-bis)**

Si **proroga** di nove mesi l'**attività** delle **agenzie** per la **somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti**.

### **Iscrizione dei percettori di NASpl e DIS-COLL nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (art. 25)**

Viene **ampliata la platea** di soggetti **iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**, prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

### **Funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 26)**

Si disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il **funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**.

### **Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro-FEG (art. 27)**

Prevista, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una **Cabina di regia nazionale** per la gestione del **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)**. La Cabina di regia è coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che costituisce l'autorità nazionale di gestione del Fondo. Alle riunioni partecipano in ogni caso i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG.

## Prevenzione e contrasto del lavoro sommerso (art. 28)

Si interviene sulla disciplina che prevede l'**obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera** negli **appalti pubblici e privati per lavori edili**, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, si dispone che le **sanzioni** operino **per tutti gli appalti pubblici**, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150 mila euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70 mila euro, invece del precedente limite di 500 mila euro. Si dispone anche che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, e responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente come previsto finora, ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

## Proroga delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 28-bis)

Si prevede la **proroga** dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune **convenzioni** stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), relative ai **lavoratori socialmente utili**.

## Integrazione di uno stanziamento per intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa (art. 28-ter)

Si dispone per il 2024, in relazione alle domande pervenute, un incremento di un limite di spesa per un intervento a favore di **lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa** e di **Alitalia Cityliner Spa** e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

## Programma nazionale "Scuola e competenze" (art. 29, co. 1-3)

Si prevedono tre distinti piani, a valere sul **Programma nazionale "Scuola e competenze"**, nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle Regioni meno sviluppate d'Italia. In particolare si autorizzano: un piano di 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; un piano di 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni.

## Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (art. 29, co. 1-bis)

Si consente agli enti locali di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 **“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”** del **PNRR** di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell’anno scolastico 2024-2025.

## Nuovi incarichi a personale ausiliario nelle istituzioni scolastiche statali (art. 29, co. 4)

Si prevede che le **istituzioni scolastiche statali** possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, **contratti** per nuovi **incarichi temporanei** di **personale ausiliario** a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal **PNRR** o nell’ambito del piano **“Agenda Sud”**.

Si prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del **personale ATA** per l’anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato) e l’effettiva stipulazione dei contratti per nuovi incarichi. Lo scioglimento della riserva e l’acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui sopra sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

## Incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (art. 29, co. 5)

Si introducono misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli **incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario** attivati dalle **istituzioni scolastiche** per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla **realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR** di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell’ambito del piano **“Agenda Sud”**) al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Si stabilisce, in particolare, che il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata **“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”**), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, abbia luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 inseriti nell’apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito da parte delle istituzioni scolastiche.

### **Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati (art. 30)**

Si individuano le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, a favore dell'intervento concernente **“Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”**, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

### **Potenziamento dell'attività di ricerca (art. 31)**

Si attribuisce al Ministro dell'Università e della Ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato **“RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”**, nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale “Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli “Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno”.

### **Interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo (art. 32)**

Si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provveda a individuare iniziative per il **sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie**, la mobilità “green”, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, e le loro modalità attuative. Si prevede anche che fino al 31 dicembre 2026 siano considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

### **Recupero dei siti industriali (art. 33)**

Si introducono disposizioni per il **recupero dei siti industriali** stabilendo, in particolare, che al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle **Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021- 2027, siano individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio in queste Regioni.

### In materia di interventi in infrastrutture e trasporti (art. 33-bis)

Si autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del **prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano**.

### Ulteriori disposizioni in materia di investimenti (art. 33-ter)

Si riconoscono **contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale** (complessivamente 1 milione di euro per il 2024) a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

### Programma nazionale cultura (art. 34)

Si demanda a un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette Regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Il Piano è articolato in una serie di progetti e al finanziamento delle iniziative da esso previste si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del **Programma nazionale cultura 2021-2027**.

### Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati (art. 35)

Viene riconosciuta l'“**importanza strategica**” di alcuni **progetti** finanziati o finanziabili a valere del **Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021- 2027”**. Si tratta di progetti relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, e l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

### Disposizioni relative al servizio di telecomunicazioni Te.T.Ra delle Forze di polizia (art. 35-bis, co. 1 e 3)

Si autorizza il Ministero dell'Interno a realizzare un piano d'interventi per il completamento del **servizio di telecomunicazioni** relativo alla **rete nazionale Te.T.Ra** sull'intero territorio nazionale – per la garanzia della sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle **Forze di polizia** e l'interoperabilità tra con le tecnologie LTE *Public Safety* – con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026.

### **Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari (art. 35-bis, co. 2)**

Istituito un **Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari** nello stato di previsione del Ministero della Difesa, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024.

### **Monitoraggio di misure del PNRR sui rischi alluvioni e idrogeologico (art. 36)**

Si prevede che le norme riguardanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo – con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati – non si applichino alle **attività di monitoraggio** relative all'investimento del **PNRR** concernente “**Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico**” (M2C4 - Investimento 2.1b).